

Apprendistato professionalizzante specialistico da aprile nella piccola industria edile

Rideterminate le percentuali di riduzione retributiva

/ Andrea MEROLA

Il [29 febbraio 2024](#) Confapi-Aniem, in rappresentanza datoriale, e le OO.SS. di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) hanno siglato gli Accordi per il **rinnovo della parte normativa** del CCNL 1° luglio 2008 applicabile ai lavoratori dipendenti dalle piccole industrie operanti nel settore dell'edilizia o in settori affini. Tali intese fanno seguito a quella formalizzata nell'Accordo dell'11 ottobre 2022 (si veda "[Nuove retribuzioni da ottobre per la piccola impresa del settore edile](#)" del 15 ottobre 2022), con il quale le Parti avevano rinnovato la parte economica.

Le novità più rilevanti introdotte dagli Accordi riguardano la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, l'erogazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) e la formazione professionale.

In tema di **apprendistato professionalizzante**, sono state apportate modifiche alla durata del contratto e alla **classificazione** delle lavorazioni (ora articolata in 4 gruppi); sono poi state rideterminate le **percentuali retributive**.

Si precisa che tali modifiche decorrono per gli apprendisti assunti a partire dal 1° aprile 2024, mentre i contratti stipulati anteriormente a tale data continueranno a essere disciplinati dalle precedenti disposizioni.

Questi sono i nuovi gruppi di lavoro e le relative **durate**: gruppo 1, 60 mesi; gruppo 2, 51 mesi; gruppo 3, 48 mesi; gruppo 4, 36 mesi. Per l'individuazione dei profili rientranti in ciascun gruppo si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

Quelle che seguono sono invece le **nuove percentuali retributive**:

- **gruppo 1**: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 60° mese, 96%.

- **gruppo 2**: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 48° mese, 91%; dal 49° al 54° mese, 96%.

- **gruppo 3**: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 24° mese, 79%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%.

- **gruppo 4**: dal 1° al 6° mese, 74%; dal 7° al 12° mese, 76%; dal 13° al 18° mese, 79%; dal 19° al 24° mese, 84%; dal 25° al 30° mese, 91%; dal 31° al 36° mese, 96%.

Si segnala che per i gruppi 1 e 2 le percentuali indicate si applicano ai minimi retributivi dei lavoratori qualificati di livello 3.

Inoltre le Parti, al fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale, hanno introdotto la disciplina dell'**apprendistato professionalizzante specialistico**.

Il sistema di classificazione dei gruppi di lavorazione è articolato in **tre categorie** denominate, rispettivamente:

- gruppo 1 Sp (durata 54 mesi con inquadramento finale ai livelli 4 o 5);

- gruppo 2 Sp (durata 45 mesi con inquadramento finale ai livelli 3 o 4);

- gruppo 3 Sp (durata 42 mesi con inquadramento finale al livello 3).

Di seguito si riportano le relative percentuali retributive:

- gruppo 1 Sp: dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 54° mese, 96%;

- gruppo 2 Sp: dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%; dal 43° al 48° mese, 96%;

- gruppo 3 Sp: dal 1° al 12° mese, 78%; dal 13° al 24° mese, 80%; dal 25° al 36° mese, 86%; dal 37° al 42° mese, 91%.

Le Parti hanno poi regolamentato l'istituto dell'**elemento variabile della retribuzione** (EVR) definendo i parametri e prevedendo, per le imprese di nuova costituzione, l'erogazione dell'EVR secondo quanto previsto dalla contrattazione territoriale vigente.

Infine, in tema di **formazione professionale**, è stato istituito presso le Casse edili il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", la cui aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stata stabilita nella misura dello **0,20%** a decorrere **dal 1° marzo 2024**; l'aliquota contributiva da destinare all'Ente territoriale formazione e sicurezza è invece stata fissata allo 0,60% con decorrenza 1° aprile 2024, per salire all'1% dal 1° gennaio 2025 (sono esclusi dall'aumento gli enti territoriali la cui contribuzione è già all'1%).